



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*  
Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** la nota protocollo n°134, in data 16/12/2021, del Commissario Crociere Venezia, con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della viabilità in Via Banchina dell'Azoto - area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, nell'ambito del progetto di adeguamento funzionale degli ormeggi e dei piazzali da destinarsi al traffico crocieristico presso la Banchina Liguria del porto di Venezia, i cui lavori sono stati appaltati alla Soc. MAC Costruzioni S.r.l., con sede in Resana (TV);

**VISTA:** la propria Ordinanza n°111/2021, in data 01/12/2021, con la quale è stata disciplinata la viabilità portuale in Via Banchina dell'Azoto – area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, in occasione dei lavori di realizzazione di opere idrauliche commissionati dalle società GIAROLA S.r.l. e Immobiliare AZOTO S.r.l.;

**RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare la viabilità portuale in Via Banchina dell'Azoto a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, in occasione dei lavori di che trattasi;

**VISTE:** le proprie Ordinanze n°15/1984, in data 26/03/1984, e ss.mm./ii. e n°81/2007, in data 16/07/2007, e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

**VISTO:** l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "*Nuovo Codice della Strada*", nonché il D.M. 10 luglio 2002, con il quale è stato pubblicato il disciplinare tecnico del Codice della Strada;

**VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

**VISTI:** gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

## **RENDE NOTO**

che dalla data di emissione della presente Ordinanza **fino al 05 aprile 2022**, la Soc. MAC Costruzioni S.r.l. eseguirà, su mandato del Commissario Crociere Venezia, lavori di adeguamento funzionale degli ormeggi e dei piazzali, da destinarsi provvisoriamente al traffico crocieristico presso la banchina Liguria del porto di Venezia, lungo **Via Banchina dell'Azoto** - area portuale di Marghera nel Comune di Venezia.

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

*(Disciplina della viabilità portuale)*

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", la viabilità in **Via Banchina dell'Azoto** - area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, nel tratto di strada meglio individuato nell'allegato alla presente Ordinanza, subirà alcune modifiche con l'istituzione di un divieto di transito, ad esclusione degli aventi diritto, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e Soccorso, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di che trattasi e nelle modalità previste dal disciplinare tecnico di cui al D.M. 10 luglio 2002 del Codice della Strada in premessa richiamato.

Nel suddetto tratto stradale è vietata la sosta (anche sulla banchina) dei veicoli, compresi quelli rimorchiati, ad esclusione di quelli dell'Impresa appaltante.

## **Articolo 2**

*(Prescrizioni per la Società appaltante)*

Il Direttore dei lavori e coordinatore per la Sicurezza della Società appaltante, dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni:

1. Coordinarsi con il Direttore dei lavori della Società COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA S.r.l. di Castelfranco Veneto (TV), per la realizzazione di opere idrauliche disciplinate con l'Ordinanza n°111/2021 in premessa richiamata;
2. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi attività, idonea segnaletica temporanea in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata;
3. Oscurare i segnali preesistenti, contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente, al fine di non generare equivoci;
4. Mantenere la segnaletica temporanea per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
5. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
6. Garantire all'occorrenza la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino lo svolgimento regolare del traffico in sicurezza;
7. Provvedere, al termine degli interventi in questione, alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente;
8. Ottemperare alle previsioni normative e regolamentari vigenti adottate dal Governo e dalla Regione Veneto a riguardo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### Articolo 3

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm./ii in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE**

Amm. Isp. (CP) Piero ~~PEZZARI~~

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

